

TRIBUNALE DI VERBANIA



CARTA DEI SERVIZI 2016

Con la collaborazione di Aste Giudiziarie



INDICE

1.	PRESENTAZIONE	5
2.	INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI	
2.1	Principi e finalità della carta	6
2.2	Le norme ed i principi ispiratori	7
3.	CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI	11
3.1	L'accesso ai servizi	11
3.2	Come arrivare	11
3.3	Recapiti	12
3.4	Area territoriale di competenza	13
4.	ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE	14
4.1	Il Tribunale come istituzione	14
4.2	La struttura dell'Ufficio	15
	a) Area Amministrativo-Contabile	16
	b) Area Civile	19
	c) Area Penale	25
5.	I SERVIZI	28
5.1	Introduzione ai servizi	28
	a) Area Amministrativo-Contabile	29
	b) Area Civile	31
	c) Area Penale	74
	d) Diritti di copia e contributi unificati	89
6.	LA QUALITA'	92
6.1	La politica della qualità	92
7.	GLOSSARIO	95

1. PRESENTAZIONE

Questa "Carta dei Servizi" rappresenta la testimonianza dell'impegno formale e sostanziale dell'Ufficio fondato sulla ricerca della qualità e della migliore fruibilità dei servizi offerti alla cittadinanza e agli operatori di Giustizia.

L' obiettivo della Carta è illustrare in maniera chiara e organica i servizi offerti ai cittadini dall' Ufficio Giudiziario attraverso un linguaggio diretto ed efficace, ma che rispetti i vincoli tecnici ed istituzionali imposti dal linguaggio giuridico.

Lo scopo della Carta dei Servizi è di abbattere qualche barriera ed avvicinare il cittadino/utente all' Ufficio Giudiziario per creare i presupposti per un'interazione più proficua e consapevole, basata sulla reciprocità delle relazioni, sulla fiducia, sulla collaborazione e sulla trasparenza.

Questa iniziativa è intesa come un "patto di qualità" che consente all'utente di conoscere in maniera preventiva i servizi offerti dal Tribunale, così da risparmiare tempo e presentarsi agli sportelli già informato circa le procedure previste e le formalità richieste: la necessità di copie, di marche da bollo, della documentazione a corredo delle istanze e delle richieste, ecc...

Il Presidente Dott. Luigi Maria Montefusco Il Dirigente Dott. Monica Lisotti

2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI

Il progetto della Carta dei Servizi è quello di migliorare il rapporto con l'utenza creando nuovi canali di comunicazione grazie all'ausilio di nuove tecnologie. In tale direzione, la Carta dei Servizi si propone di sviluppare modalità di comunicazioni efficaci ed interattive nei confronti dei cittadini e degli avvocati, organizzando e rendendo noti i vari servizi offerti.

2.1 Principi e finalità della carta

La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e al Decreto Legislativo n.286/1999.

Il Tribunale di Verbania, nell'erogare i propri servizi, s'impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- Uguaglianza e imparzialità: i servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, o di altri aspetti connessi alla propria condizione. Il Tribunale di Verbania mantiene la riservatezza dei dati personali e s'impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili;
- Continuità: l'erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi festivi e delle cause di forza maggiore. Il Tribunale s'impegna a comunicare preventivamente eventuali

cambiamenti o interruzioni programmate nell'erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disaai;

- Partecipazione e trasparenza: il Tribunale di Verbania promuove un'adeguata informazione e partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato, garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, segnalazioni, proposte di miglioramento e svolgendo campagne orientate alla cosiddetta customer satisfaction;
- Efficacia ed efficienza: il Tribunale di Verbania s'impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio erogato, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.

2.2 Le norme ed i principi ispiratori

La realizzazione di una Carta dei Servizi risponde all'obbligo normativo comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni che erogano servizi pubblici di rendere visibile gli standard di qualità dei propri servizi, tutelando gli utenti di tali servizi.

Nel settore Giustizia non vi è alcun obbligo normativo a realizzare delle Carte dei servizi poiché non vi è erogazione di un bene materiale o un servizio potenzialmente acquistabile a libero mercato.

I servizi resi dal Tribunale derivano dall' assolvimento di precisi procedimenti normativi di carattere vincolante e non sono resi secondo la logica del "consumatore/utente", ma in risposta di diritti esigibili da tutti i cittadini e in relazione a doveri precisi che discendono dalle norme nazionali.

Il Tribunale di Verbania ha quindi scelto di realizzare la Carta dei Servizi, come scelta di trasparenza e qualità del proprio agire amministrativo.

Di seguito è riportato un breve riepilogo normativo e regolamentare che contestualizza la realizzazione della Carta dei Servizi quale strumento divenuto vincolante nell'ambito del percorso di rinnovamento ormai avviato da diversi anni dalla Pubblica Amministrazione.

*** *** ***

Riferimenti normativi


Legge n. 241/1990 (e successive modifiche quali L,15/2005 e D.L. 35/2005)	Il presente testo di legge nel rappresentare lo storico cambio di rapporto tra P.A. e Cittadino disciplina l'attività amministrativa e determina i
"Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"	principi generali ai quali questa deve ispirarsi: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
Direttiva del 27 gennaio 1994 (D.P.C.M. 27/01/1994 in Gazzetta Ufficiale 22/02/1994 n.43	Disciplina i principi cui si uniformano le pubbliche amministrazioni che erogano servizi pubblici. In particolare sono
"Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici"	dettagliati gli strumenti, ovvero l'adozione di standard di qualità e le modalità di tutela degli utenti e cittadini.
Testo del decreto-legge 12 maggio 1995	La legge obbliga l'adozione della Carta
n. 163 coordinato con la legge di	dei Servizi, degli uffici relazioni con il
conversione 11 luglio 1995 n.273.	pubblico (URP) e delle Conferenze dei
Misure urgenti per la semplificazione dei	servizi al fine di presidiare e garantire la
procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle	qualità nei servizi pubblici.
pubbliche amministrazioni (in Gazzetta	
Ufficiale 11 luglio 1995 n.160)	
D.Lgs. N. 165/2001 (e successive	All' art. 11 prevede che ogni P.A.
modifiche)	nell'ambito della propria struttura
"Norme generali sull'ordinamento del	individui uffici di relazione con il
lavoro alle dipendenze delle	pubblico rispondendo alla duplice
amministrazioni pubbliche"	esigenza di garantire la trasparenza
	amministrativa e la qualità dei servizi e
	di fornire uno strumento organizzativo
	adeguato alle esigenze di attuazione
	delle funzioni di comunicazione listituzionale e contatto con i cittadini.
	istituzionale e contatto con i cittadini.

Legge n. 150/2000	Circoscrive nell. Art. 8 i compiti e la
"Disciplina delle attività di informazione	riorganizzazione degli uffici di relazione
e di comunicazione delle pubbliche	con il pubblico. Stabilisce inoltre all'art.
amministrazioni"	5 che le P.A. definiscano attività di
	informazione e di comunicazione al fine
	di illustrare le attività delle istituzioni e
	il loro funzionamento.
Direttiva della Presidenza del Consiglio	L' allora Ministro della Funzione
dei Ministri 7 febbraio 2002	Pubblica Frattini al fine di sviluppare
"Attività di comunicazione delle	una coerente politica di comunicazione
pubbliche amministrazioni"	integrata con i cittadini e le imprese
	esorta le P.A. ad un'ampia circolazione
	delle informazioni sulle attività dei
	propri uffici.
Legge 24.12.2007 n. 244 Gazzetta	All' art. 54ter (tutela degli utenti dei
Ufficiale 28.12.2007 (Finanzaria 2008)	servizi pubblici locali) indica come
	obbligatoria l'adozione delle carte dei
	servizi per i gestori dei servizi pubblici e
	ne regola le forme ed i modi del
	monitoraggio e controllo del rispetto
	degli impegni.

3. CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

3.1 L'accesso ai servizi

Il Tribunale di Verbania si trova a Verbania in corso Europa 3, facilmente raggiungibile una volta giunti nel centro abitato della città.



3.2 Come arrivare

IN AUTO

• Da Milano:

Proseguire per l'Autostrada dei Laghi e prendere l'Autostrada 26 dir. Gravellona Toce, uscita Baveno Stresa. Proseguire poi per Verbania sulla statale del Sempione n. 33 fino a Pallanza.

Da Torino:

prendere A4 dir. Milano ed imboccare poi la A26 direz. Gravellona Toce uscita Baveno Stresa. Proseguire poi per Verbania sulla statale del Sempione n. 33 fino a Pallanza.

IN TRENO

 fino alla Stazione Verbania Pallanza. Dalla stazione al Tribunale vi sono circa 8 chilometri di distanza. Bus Linea 1 tratta Omegna-Verbania fermata Pallanza Tribunale.

3.3 Recapiti

Tribunale di Verbania

Corso Europa n. 3 28900 Verbania Tel. 0323/555711 (centralino)

Fax: 0323/555759

tribunale.verbania@giustizia.it

*** *** ***

3.4 Area territoriale di competenza

Comune	Prov.	Comune	Prov.	Comune	Prov.
Ameno	NO	Cursolo Orasso	VB	Omegna	VB
Antrona Schieranco	VB	Domodossola	VB	Ornavasso	VB
Anzola D'Ossola	VB	Dormelletto	NO	Orta San Giulio	NO
Arizzano	VB	Druogno	VB	Pallanzeno	VB
Armeno	NO	Falmenta	VB	Paruzzaro	NO
Arola	VB	Formazza	VB	Pella	NO
Arona	NO	Germagno	VB	Pettenasco	NO
Aurano	VB	Ghiffa	VB	Piedimulera	VB
Baceno	VB	Gignese	VB	Pieve Vergonte	VB
Bannio Anzino	VB	Gravellona Toce	VB	Pisano	NO
Baveno	VB	Gurro	VB	Premeno	VB
Bee	VB	Intragna	VB	Premia	VB
Belgirate	VB	Invorio	NO	Premosello-Chiovenda	VB
Beura-Cardezza	VB	Lesa	NO	Quarna Sopra	VB
Bognanco	VB	Loreglia	VB	Quarna Sotto	VB
Borgomezzavalle	VB	Macugnaga	VB	Re	VB
Brovello Carpugnino	VB	Madonna Del Sasso	VB	San Bernardino Verbano	VB
Calasca Castiglione	VB	Malesco	VB	Santa Maria Maggiore	VB
Cambiasca	VB	Masera	VB	Stresa	VB
Cannero Riviera	VB	Massino Visconti	NO	Toceno	VB
Cannobio	VB	Massiola	VB	Trarego Viggiona	VB
Caprezzo	VB	Meina	NO	Trasquera	VB
Casale Corte Cerro	VB	Mergozzo	VB	Trontano	VB
Cavaglio-Spoccia	VB	Miasino	NO	Valstrona	VB
Ceppo Morelli	VB	Miazzina	VB	Vanzone Con San Carlo	VB
Cesara	VB	Montecrestese	VB	Varzo	VB
Colazza	NO	Montescheno	VB	Verbania	VB
Cossogno	VB	Nebbiuno	NO	Vignone	VB
Craveggia	VB	Nonio	VB	Villadossola	VB
Crevoladossola	VB	Oggebbio	VB	Villette	VB
Crodo	VB	Oleggio Castello	NO	Vogogna	VB

4. L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

4.1 Il Tribunale come istituzione

Il Tribunale è il luogo dove lo Stato esercita la funzione giurisdizionale in ambito civile e penale: la prima è principalmente rivolta a dirimere le controversie fra cittadini; la seconda è rivolta a reprimere i reati e si svolge per iniziativa della Procura della Repubblica.

Nell'ambito delle sue funzioni civili il Tribunale esercita anche la c.d. volontaria giurisdizione, che raccoglie un insieme di competenze di natura prevalentemente amministrativa, fra le quali le più importanti riguardano la tutela patrimoniale dei minori e le amministrazioni di sostegno per le persone non in grado di curare adeguatamente i propri interessi.

Il Tribunale si occupa anche delle procedure esecutive, finalizzate a dare concreta attuazione ai provvedimenti di condanna e delle procedure riguardanti le aziende in crisi.

La maggior parte delle questioni, civili o penali, è obbligatoriamente trattata dagli avvocati, che hanno lo scopo di difendere i loro clienti traducendo le loro esigenze nel linguaggio giuridico. Gli avvocati sono quindi i principali interlocutori del Tribunale.

La pianta organica del Tribunale di Verbania è composta da 14 magistrati, compreso il Presidente, 4 Giudici Onorari (non di carriera) e 42 dipendenti amministrativi, compreso il Dirigente Amministrativo.

4.2 La struttura dell'Ufficio

Il Tribunale si compone di due strutture separate che lavorano in parallelo: giurisdizionale e amministrativa.

La struttura giurisdizionale, che svolge la funzione giudicante di primo grado, e di secondo grado relativamente alle sentenze del giudice di pace, fa capo al Presidente del Tribunale (**Dott. Luigi Maria Montefusco**), che ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con enti istituzionali e con gli altri uffici giudiziari e la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria.

La struttura amministrativa fa capo al Dirigente Amministrativo (**Dott.ssa Monica Lisotti**), che ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con enti istituzionali e con gli altri uffici giudiziari con il compito di coordinare, gestire e supervisionare l'area amministrativa.

La struttura amministrativa, a sua volta, è composta da tre aree:

- a) Area Amministrativo-Contabile
- b) Area Civile
- c) Area Penale

A) AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L' area Amministrativo-Contabile è formata:

- 1) Segreteria amministrativa e del personale
- 2) Ufficio economato, spese d' ufficio, consegnatario beni mobili
- 3) Ufficio spese di giustizia.

1) Segreteria amministrativa e del personale

Responsabile	Funzionario Giudiziario Dott.ssa Maria Grazia Di Martino
Localizzazione	II piano (palazzo vecchio)
E-mail	tribunale.verbania@giustizia.it
PEC	prot.tribunale.verbania@giustiziacert.it
Telefono	0323/555733; 0323/555783
Fax	0323/555759
Orario	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30

- Gestione protocollo e corrispondenza;
- Gestione personale amministrativo;
- _Segreteria del Dirigente Amministrativo;
- _Convenzioni con Enti pubblici per lavori di pubblica utilità;
- _Servizio prevenzione e protezione sul lavoro;
- _Albo periti e consulenti tecnici;
- _Gestione immobili;
- _Procedure per la formazione dell'Albo dei Giudici Popolari della Corte Di Assise;

- _Statistiche magistrati;
- Raccolta dati
- _Segreteria del Presidente;
- _Ufficio personale di magistratura togata e onoraria;
- Gestione tabelle di organizzazione dell'Ufficio;
- _Segnalazioni;
- _Interrogazioni parlamentari;
- _Giuramenti professionali avvocati/notai.

2) Ufficio economato, spese d' ufficio, consegnatario beni mobili

Responsabile	Funzionario Giudiziario Dott.ssa Maria Grazia Di Martino
Localizzazione	II piano (palazzo vecchio)
E-mail	tribunale.verbania@giustizia.it
PEC	prot.tribunale.verbania@giustiziacert.it
Telefono	0323/555733; 0323/555783
Fax	0323/555759
Orario	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30

- _Ufficio Economato;
- _Spese d' ufficio;
- _Servizio Consegnatario beni mobili dello Stato;

3) Ufficio spese di giustizia

Responsabile	Direttore Amministrativo Dott.ssa Lizzi Baratti
Localizzazione	II piano (palazzo vecchio)
PEC	spesedigiustizia.tribunale.verbania@giustiziacert.it
Telefono	0323/555737; 0323/555779
Orario	
apertura al	Dalle ore 09:00 alle ore 12:30
pubblico	

- _Direzione servizio spese di giustizia;
- _Liquidazione compensi a difensori, magistrati onorari, testimoni, custodi giudiziari, consulenti, ausiliari del giudice;
- _Compilazioni delle dichiarazioni mod. 770;
- _Adempimenti statistici;
- Gestione del software Si.Co.Ge..

B) AREA CIVILE

L'area Civile è composta da:

- 1) Sportello Unico Civile
- 2) Cancelleria Volontaria Giurisdizione
- 3) Cancelleria Civile Contenzioso e Giudice del Lavoro
- 4) Cancelleria Fallimentare, Esecuzioni Immobiliare e Mobiliari
- 5) Ufficio Copie

Servizi telematici per i cittadini

I cittadini possono usufruire di alcuni servizi di seguito elencati attraverso il Portale dei Servizi telematici (PST) accedendo al sito internet http://pst.giustizia.it.

Il Portale dei Servizi telematici rappresenta il nuovo ed importante strumento fornito dal Ministero della Giustizia per la fruizione digitale di numerosi servizi di Cancelleria in ambito civile e rivolti all' utenza professionale (avvocati, commercialisti, CTU, ecc...) e non professionale (cittadini, associazioni, ecc...) che a vario titolo si rivolge presso l' Ufficio Giudiziario.

Collegandosi al sito http://pst.giustizia.it l'utente può accedere alle diverse tipologie di servizio, seguendo un percorso di navigazione già classificato per tipologia di utente/servizio.

Servizi ad accesso libero

- Punti di Accesso
- Consultazione Pubblica dei Registri (Volontaria Giurisdizione, Contenzioso Civile, Lavoro, Fallimentare, Esecuzioni)
- Portale delle Procedure Concorsuali

Servizi ad accesso riservato

- Servizio Generale Indirizzi Elettronici
- Deposito Atti Giudiziari
- Consultazione Registri
- Notifiche e Comunicazioni Telematiche
- Pagamenti Telematici

1) Sportello Unico Civile

Responsabile	Direttore Amministrativo Dott.ssa Lizzi Baratti
Localizzazione	Piano terra
Telefono	0323/555871
Fax	0323/505161
Orario apertura	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30.
al pubblico	Il sabato solo per atti urgenti in scadenza dalle
	09:00 alle 12:30.

- _Ricezione atti del settore civile (contenzioso, lavoro, volontaria, fallimenti ed esecuzioni).
- _Rilascio informazioni all'utenza non professionale e professionale.
- _Rilascio certificati civili e rilascio copie all'utenza non professionale.

2) Volontaria Giurisdizione

Responsabile	Funzionario Giudiziario Lorena Di Martino
Localizzazione	Piano Terra
E-mail	Volontariagiurisdizione.tribunale.verbania@giustizia.it
PEC	Volgiurisdizione.tribunale.verbania@giustiziacert.it
Telefono	0323/555870; 0323/555889; 0323/555868
Fax	0323/505161
Orario	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30.
apertura al	Il sabato solo per atti urgenti in scadenza dalle 09:00
pubblico	alle 12:30.

- _Giudice tutelare;
- _Atti notori;
- _Successioni;
- _Dichiarazioni di morte presunta e assenza;
- _Stato civile;
- _Amministratori condomini;
- _Iscrizione privilegi speciali e legge sabatini;
- _Servizio registro della stampa;
- _Ammortamento titoli e relative certificazioni;
- _Cause di minori tra persone non sposate.

3) Cancelleria Procedimenti Contenziosi e Giudice del Lavoro

Responsabile	Funzionario Giudiziario Pier Giorgio Gianussi
Localizzazione	II piano (palazzo vecchio)
E-mail	civile.tribunale.verbania@giustizia.it
PEC	civile.tribunale.verbania@giustiziacert.it
Telefono	0323/555725; 0323/555760
Fax	0323/557045
Orario apertura	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30.
al pubblico	Il sabato solo per atti urgenti in scadenza dalle
	09:00 alle 12:30.

- Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico e collegiale,
- _Cause Sezione Agraria;
- Cause di separazione consensuale o giudiziale e divorzi;
- _Cause di lavoro;
- _Fase presidenziale di separazioni e divorzi giudiziali;
- Reclami al collegio;
- _Accertamenti tecnici preventivi;
- _Decreti ingiuntivi;
- _Procedimenti cautelari civili;
- _Adempimenti di cancelleria nelle procedure relative alle cause in materia di lavoro e previdenza.

4) Cancelleria Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

Responsabile	Funzionario Giudiziario Lorena Di Martino
Localizzazione	II piano (palazzo vecchio)
E-mail	esec.civili.tribunale.verbania@giustizia.it
	fallimentare.tribunale.verbania@giustizia.it
PEC	fallimentare.tribunale.verbania@giustiziacert.it
Telefono	0323/555730; 0323/555732
Fax	0323/502383
Orario apertura	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30.
al pubblico	Il sabato solo per atti urgenti in scadenza dalle
	09:00 alle 12:30.

Attività svolte (fallimentare)

_Adempimenti di cancelleria e assistenza al magistrato nelle procedure di fallimento, per l'accertamento dello stato d'insolvenza, nella gestione di fallimenti, concordati preventivi, e amministrazioni controllate e liquidazioni coatte amministrative;

_Rilascio certificati di assenza di fallimento.

Attività svolte (esecuzioni)

_Adempimenti di cancelleria relativi alle procedure esecutive civili immobiliari e mobiliari, delle cause di opposizione e degli altri affari in materia di esecuzione immobiliare e mobiliare;

_Servizio depositi giudiziari in materia civile.

5) Ufficio copie

Responsabile	Funzionario Giudiziario Pier Giorgio Gianussi
Localizzazione	II piano (palazzo vecchio)
Telefono	0323/555731
Orario apertura	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30
al pubblico	

Attività svolte

L' ufficio copie rilascia copie di atti relativi all'ufficio contenzioso civile, lavoro, esecuzioni, fallimenti ad eccezione degli atti della Volontaria Giurisdizione, per la quale occorre rivolgersi direttamente all' ufficio di pertinenza.

Il costo delle copie è variabile in base ai diritti di copia, come riportato nella tabella a pag. 88 della presente Carta dei Servizi.

C) AREA PENALE

L' area penale è così suddivisa:

- 1) Sportello Unico Penale Front Office
- 2) Ufficio Decreti Penali e Area Post- Processuale
- 3) Ufficio Recupero Crediti

1) Sportello Unico Penale – Front Office

Responsabile	Funzionario Giudiziario Lucia Ferraris
Localizzazione	Piano primo (palazzo nuovo)
E-mail	gip.tribunale.verbania@giustizia.it
	dibattimento.tribunale.verbania@giustizia.it
PEC	gipgup.tribunale.verbania@giustiziacert.it
	dibattimento.tribunale.verbania@giustiziacert.it
Telefono	0323/555788 – 0323/555789
Orario	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30.
	Il sabato solo per atti urgenti in scadenza dalle
	09:00 alle 12:30.

- _ricezione atti GIP-GUP-Dibattimento;
- _richiesta copie di atti;
- _servizi di cancelleria dell' ufficio GIP-GUP e del Dibattimento escluse le attività successive all' irrevocabilità delle sentenze.

2) Ufficio Decreti Penali e Area Post- Processuale

Responsabile	Funzionario Giudiziario Patrizia Belotti
Localizzazione	Piano primo (palazzo nuovo)
E-mail	gip.tribunale.verbania@giustizia.it dibattimento.tribunale.verbania@giustizia.it
PEC	gipgup.tribunale.verbania@giustiziacert.it dibattimento.tribunale.verbania@giustiziacert.it
Telefono	0323/555718 (per corpi di reato, Giudice dell'esecuzione); 0323/555712 (per decreti penali)
Orario	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30.

_ufficio decreti penali

_incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del GIP-GUP e del Dibattimento monocratico-collegiale;

_servizio corpi di reato (restituzione-vendita-distruzione)

_adempimenti successivi al deposito delle impugnazioni.

3) Ufficio Recupero Crediti

Responsabile	Funzionario Giudiziario Dott.ssa Chiara Piccolo
Localizzazione	Piano primo (palazzo nuovo)
PEC	recuperocrediti.tribunale.verbania@giustiziacert.it
Telefono	0323/555729; 0323/555785
Orario	Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30.
	Il sabato solo per atti urgenti in scadenza dalle
	09:00 alle 12:30.

Attività svolte:

- _Servizio recupero crediti
- _Rilascio, a seguito di apposita istanza, del certificato di avvenuto pagamento delle spese di Giustizia, pena pecuniaria ad uso riabilitazione, ad uso richiesta rilascio passaporto, ad uso rilascio porto d'armi.

Precisazioni:

- Si precisa che la rateizzazione delle pene pecuniarie è di competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di residenza (esempio per Verbania il magistrato di sorveglianza di Novara).
- Per la rateizzazione delle spese è competente lo Sportello di Equitalia e non più l'ufficio Recupero Crediti del Tribunale già a partire dal 2008.

5. I SERVIZI

5.1 Introduzione ai servizi

Di seguito sono descritti i principali servizi diretti al pubblico forniti dal Tribunale di Verbania, le modalità di accesso ai medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche.

Per ciascun servizio è stata compilata la seguente scheda illustrativa riportante tutte le indicazioni e informazioni utili all'utente:

COS'E'	Breve descrizione del servizio
CHI LO Può RICHIEDERE	Utente che può richiedere il servizio
DOVE SI RICHIEDE	Struttura del Tribunale incaricata del servizio/modalità di erogazione
COSA OCCORRE	Documentazione o prerequisiti necessari
QUANTO COSTA	Costo del servizio
TEMPO NECESSARIO	Tempi medi stimati per il servizio

A) AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (CTU) E DEI PERITI

Cos'è

Presso ogni Tribunale è istituto un albo dei consulenti tecnici affari civili) e dei periti (affari penali), diviso in categorie. L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale.

Il professionista che si iscrive all' Albo potrà essere incaricato dai giudici per la redazione di perizie nella materia di propria competenza. L'albo dei Consulenti Tecnici d' Ufficio (CTU) è pubblico.

Chi lo può richiedere

Possono ottenere l'iscrizione all'albo:

- coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia;
- sono di specchiata condotta morale;
- gli iscritti nei rispettivi ordini o collegi di appartenenza.
 Nessuno può essere iscritto in più di un albo;
- sono residenti in un Comune compreso nella giurisdizione del Tribunale di Verbania;
- per le categorie non comprese negli Ordini o Collegi, gli iscritti al Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Dove si richiede

Segreteria Amministrativa e del Personale (II piano-palazzo vecchiostanza n.6)

Cosa occorre

- Istanza di iscrizione all' albo dei consulenti tecnici e all'albo dei periti (<u>Modulo iscrizione all' Albo ctu</u>) reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la segreteria di presidenza e amministrativa;
- Dichiarazione sostitutiva in carta semplice dei certificati richiesti dall'articolo 16 disposizioni attuative del codice di procedura civile:
 - -estratto dell'atto di nascita;
 - -certificato generale del casellario giudiziale;
 - -certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
 - -certificato di iscrizione all' Ordine/Collegio/Ruolo Periti Esperti.
- Curriculum Vitae dettagliato, nonché eventuali titoli e documenti ritenuti utili per consentire di valutare il possesso, da parte del richiedente, della "speciale competenza tecnica" richiesta dall'articolo 15 disposizioni attuative del codice procedura civile;
- Fotocopia fronte/retro della carta d'identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale.

Quanto costa

- 1 marca da bollo da € 16,00
- La tassa di concessione governativa di € 168,00 dovrà essere versata solo dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione (mediante versamento sul c/c postale n.8003 intestato a "Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-tasse Concessioni Governative")

Tempo necessario

L' iscrizione è semestrale.

B) AREA CIVILE_ VOLONTARIA GIURISDIZIONE

ACCETTAZIONE EREDITA' CON BENEFICIO D'INVENTARIO

Cos'è?

E' una dichiarazione che consente all'erede di non pagare i debiti ereditati e i legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti in eredità. L'accettazione dell'eredità da parte di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati) deve essere fatta esclusivamente con beneficio di inventario su autorizzazione del Giudice Tutelare.

Chi lo può richiedere

Lo/gli erede/i.

Dove si richiede

- Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra) nel luogo dove aveva l'ultimo domicilio il defunto;
- presso qualsiasi ufficio notarile a prescindere dal domicilio.

Cosa occorre

- certificato di morte o autocertificazione in carta semplice;
- fotocopia di codice fiscale dell'accettante e del defunto;
- documento di identità dello/gli accettante/i;
- se esiste testamento, una copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione;
- se l'accettazione è in nome e per conto di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati), copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare competente. Il modulo del ricorso per ottenere tale autorizzazione

(modulo 4) è reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;

 nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Quanto costa

- n. 2 marche da bollo da € 16,00.
- n. 1 marca da bollo per diritti di cancelleria da € 11,54;
- dopo aver reso la dichiarazione davanti al Cancelliere, occorre effettuare il versamento di 294,00 [€ 200,00 imposta ipotecaria - 59,00 bolli forfettizzati ed 35,00 tassa ipotecaria] con mod. F23 da consegnare in cancelleria, dopo il versamento, lo stesso giorno.

Alla richiesta della copia dell'atto:

- -1 marca da bollo da € 16,00;
- -1 marca da bollo da e 11,54.

Tempo necessario

A vista.

*** *** ***

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

Cos'è?

L' adozione di un maggiorenne (Art. 291–314 del Codice Civile) è un provvedimento nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio cognome e creando così anche rapporti di natura successoria.

Può adottare un maggiorenne chiunque (sia coppie sposate che persona singola) che abbia compiuto 35 anni (in casi eccezionali il Tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età), e che superi di almeno diciott'anni l'età della persona che si intende adottare, non esistono invece limiti di età massima né per l'adottato né per l'adottante. Per adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, legittimi o legittimati, o che i figli, se presenti siano maggiorenni e consenzienti all'adozione. Chi ha figli minorenni invece non può adottare un maggiorenne. Il maggiorenne che è adottato da cittadino italiano non acquista automaticamente tale cittadinanza.

L'adozione può essere revocata:

- per indegnità dell'adottato;
- per indegnità dell'adottante.

Chi lo può richiedere

Chiunque ne abbia interesse, con assistenza legale.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano Terra).

Cosa occorre

- Nota di iscrizione a ruolo e ricorso reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- copia integrale dell'atto di nascita dell'adottante e dell'adottato;
- certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell'adottante e dell'adottato;
- certificato di stato di famiglia dell'adottante e dell'adottato;
- certificato di residenza dell'adottante;
- certificato di morte dei genitori dell'adottando (se deceduti) (se viventi occorre il loro assenso, provato con dichiarazione autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale).

Quanto costa

- Contributo unificato di € 98,00;
- N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.

*** *** ***

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

Cos'è?

E' la procedura con la quale si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per un soggetto che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Chi lo può richiedere

- il soggetto beneficiario, anche se, interdetto o inabilitato (in questo caso il ricorso deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al Giudice competente per quest' ultima);
- il coniuge non separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- se vi sono, il tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando dopo la revoca dell'inabilitazione o dell'interdizione;
- i responsabili dei servizi sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento e non ritengano semplicemente di darne notizia al Pubblico Ministero);
- Il Pubblico Ministero.

Dove si richiede

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra) del luogo in cui il soggetto per il quale viene effettuata la richiesta ha la residenza o il domicilio.

Cosa occorre

- nota di iscrizione a ruolo e ricorso (modulo 05) reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
- certificato di nascita del beneficiario;
- certificato di residenza attuale del beneficiario;
- attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario;
- dichiarazione dei redditi del beneficiario;
- fotocopia della carta di identità di chi sottoscrive il ricorso.

Quanto costa

- esente da contributo unificato;
- n.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.

Tempo necessario

Da 2 a 4 mesi.

*** *** ***

AMMORTAMENTO DEI TITOLI

Cos'è?

E' la procedura con la quale, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di credito (assegni bancari e circolari al portatore, cambiali, titoli rappresentativi di depositi bancari, libretti, certificati e polizze di pegno al portatore) il possessore può chiedere la dichiarazione di inefficacia del titolo verso terzi, l'autorizzazione al pagamento del titolo e l'ottenimento di un duplicato.

Chi lo può richiedere

Chi possedeva legittimamente il titolo di credito al portatore.

Dove si richiede

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- nota di iscrizione a ruolo e modulo 10 reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- denuncia (copia) all' Istituto (Banca, Posta) che ha emesso il titolo;
- Denuncia (copia) all' Autorità giudiziaria;
- Certificato della Banca attestante l'esistenza del titolo di cui si chiede l'ammortamento (fermo);
- richiesta alla Cancelleria Civile del certificato di non avvenuta opposizione, dopo l'affissione all' albo dell' Istituto (Banca, Posta) reperibile sul sito internet del Tribunale e presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Quanto costa

- contributo unificato pari ad € 98,00.
- n.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica Successivamente:
- costi di copia del decreto (vedi tabella) e delle notifiche;
- costi per il certificato di non interposta opposizione:
 - 2 marche da € 16,00;
 - 1 marca da € 3,84 per diritti di cancelleria;

Tempo necessario

20-30 giorni circa.

ASSEVERAZIONE PERIZIE E TRADUZIONI

Cos'è?

Chi effettua una perizia o la traduzione di un documento può far acquistare carattere di "ufficialità" al documento giurando davanti al Cancelliere di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli.

Chi lo può richiedere

Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- Documento d'identità del perito o traduttore;
- Perizia o documento (in originale o copia autentica) oggetto di traduzione;
- Modulo B (asseverazione di perizia) e modulo C (asseverazione di traduzione).

Quanto costa

- n. 1 marca da € 16,00 ogni quattro facciate di atto e verbale;
- € 1,00 su ciascun allegato "elaborato originale" del perito (per ciascun disegno, per ciascuna fotografia, anche se riprodotta in fotocopia, ecc.)
- € 1,00 ogni 100 righe nell'ipotesi che l'allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici;
- € 1,00 su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici, se autenticata dal perito con timbro personale e firma.

Tempo necessario

A vista.

ATTO NOTORIO

Cos'è?

E' una dichiarazione resa sotto giuramento da due testimoni davanti a un pubblico ufficiale con la quale, in alcuni casi particolari, è possibile provare determinati fatti, stati o qualità personali.

Chi lo può richiedere

Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale dell'ufficio giudiziario).

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- fotocopia fronte/retro della carta d'identità del ricorrente che richiede l'atto e della carta d'identità dei due testimoni;
- certificato di morte in carta libera;
- per gli atti notori relativi ad una successione testamentaria è necessario esibire il verbale di pubblicazione del testamento.

Quanto costa

- N. 2 marche da bollo da € 16,00 per atti giudiziari;
- n. 1 marca da bollo da € 34,62 per diritti di cancelleria (con urgenza) oppure n. 1 marca da bollo da € 11,54 per diritti di cancelleria (senza urgenza).
- Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19
 L.6/3/1987 n.74.

Tempo necessario

A seconda dell'urgenza o senza urgenza dai 2 ai 5 giorni

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO PER MINORE

Cos'è?

È la procedura con la quale si richiede l'autorizzazione al rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio in favore di minore o per il genitore di minore che non abbia l'assenso dell'altro genitore.

Chi lo può richiedere

Deve richiedere l'autorizzazione il genitore di figli minori in mancanza dell'assenso dell'altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio nel Tribunale del luogo di residenza del minore.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano Terra).

Cosa occorre

- Nota di iscrizione a ruolo e richiesta (modulo 01) reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione:
- Omologa/sentenza di separazione/divorzio (in copia semplice);
- copia fronte/retro della carta d'identità del richiedente.

Quanto costa:

- N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica:
- n.1 marca da € 11,54 per copia autentica senza urgenza o €
 34,62 per copia autentica urgente.

Tempo necessario

20 giorni circa.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Cos'è?

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall'ultima notizia, il Tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del Pubblico Ministero può nominare un curatore. Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti o nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, è prevista la possibilità della formale dichiarazione di assenza da parte del Tribunale su domanda dei presunti successori legittimi e di chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui. La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza.

Chi lo può richiedere

L' istanza può essere presentata dal Pubblico Ministero o dai soggetti legittimati.

Dove si richiede

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

La domanda per dichiarazione d'assenza (Art. 722) si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

E' necessario allegare:

- atto di nascita;
- stato di famiglia;
- certificato di irreperibilità dello scomparso.

Quanto costa

 N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Cos'è?

Trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero o su domanda degli interessati, può dichiarare con sentenza la presunta morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. Le conseguenze della dichiarazione di morte presunta sono analoghe a quelle prodotte dalla morte naturale: si apre la successione e il coniuge può risposarsi. La morte presunta può dichiararsi anche in mancanza di una precedente dichiarazione di assenza. Se la persona scomparsa ritorna oppure emergano prove della sua esistenza in vita, la sentenza deve essere annullata, insieme a tutti gli effetti che aveva prodotto.

Chi lo può richiedere

L' istanza può essere presentata dal Pubblico Ministero o dai soggetti legittimati.

Dove si richiede

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- atto di nascita;
- certificato storico di residenza;
- certificato di irreperibilità dello scomparso.

Quanto costa

 N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.

EREDITA' GIACENTE

Cos'è?

Se gli eredi non hanno accettato l'eredità e non sono nel possesso di beni ereditari al momento della morte, o il defunto non ha alcun erede può essere chiesta al Tribunale la nomina di un curatore dell'eredità.

Chi lo può richiedere

Chiunque ne abbia interesse.

Dove si richiede

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- <u>nota di iscrizione a ruolo</u> e ricorso reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
- Istanza in carta semplice.

Quanto costa

- contributo unificato pari ad € 98,00.
- N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.

Tempo necessario

1 mese.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA STAMPA

Cos'è?

L' iscrizione al registro della stampa è l'adempimento necessario per poter procedere alla pubblicazione (con qualsiasi mezzo, sia cartaceo che su rete informatica) di un giornale periodico.

Chi lo può richiedere

Il Proprietario (o legale rappresentante della proprietà, se persona giuridica) del periodico.

Dove si richiede

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- nota di iscrizione a ruolo e richiesta (modulo 08) reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- autocertificazione di cittadinanza italiana in carta semplice del proprietario, del Direttore Responsabile e dell' Editore (se diverso dal Proprietario e dal Direttore Responsabile) (modulo 8a) e del Legale Rappresentante (nel caso il Proprietario sia persona giuridica) (modulo 8b-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- certificato di godimento dei diritti civili in bollo da € 16,00 del Proprietario, del Direttore Responsabile e dell'Editore (se diverso dal proprietario e dal Direttore Responsabile) e del Legale Rappresentante (nel caso il Proprietario sia persona giuridica);
- certificato di iscrizione all' Albo dei Giornalisti del Direttore Responsabile;
- se il Proprietario o l'Editore è una persona giuridica, copia autentica dello statuto in bollo da € 16,00 e certificato

- rilasciato dalla Camera di Commercio dal quale risulti chi è il legale rappresentante della società;
- originale dell'attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa, attualmente di € 168,00 da versarsi sul conto corrente postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse Concessioni Governative".

Per il cambio di dati all'interno della pubblicazione

- richiesta (modulo 8c) reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- autocertificazione di cittadinanza italiana in carta semplice del Proprietario, del Direttore Responsabile e dell'Editore (se diverso dal proprietario e dal Direttore Responsabile) e del Legale Rappresentante (nel caso il Proprietario sia persona giuridica);
- certificato di godimento dei diritti civili in bollo da € 16,00 del Proprietario, del Direttore Responsabile e dell'Editore (se diverso dal Proprietario e dal Direttore Responsabile) e del Legale Rappresentante (nel caso il Proprietario sia persona giuridica);
- certificato di iscrizione all' Albo dei Giornalisti del Direttore Responsabile;
- se il Proprietario o l'Editore è una persona giuridica, copia autentica dello statuto in bollo da € 16,00 e certificato rilasciato dalla CCIAA dal quale risulti chi è il legale rappresentante della società;
- originale dell'attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa, attualmente di € 168,00 da versarsi sul conto corrente postale n.8003 intestato a Ufficio Registro Tasse-Concessioni Governative-Roma (solo per le nuove iscrizioni).

Quanto costa

- marca da bollo da € 16,00;
- ricevuta del versamento di € 168,00 sul conto corrente postale n.8003 intestato a "Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse Concessioni Governative";
- marche amministrative da € 27,00;
- marca da bollo da € 16,00 per ogni variazione;
- per le Onlus iscritte al Registro della Regione vi è esenzione da bolli, concessioni governative, (gli atti relativi al direttore responsabile sono in bollo) D.Lgsl 460/97 artt.10,17-24.

Tempo necessario

10/20 giorni circa.

LEGGE SABATINI N. 1329/65

Cos'è?

I contratti di vendita con riserva di proprietà e con pagamento rateale o differito ovvero i contratti di locazione, con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, di macchine utensili di devono essere trascritti richiesta produzione nuova a dell'interessato, nel registro speciale tenuto dalla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione viene stipulato il contratto (legge 1329/65), sempre che intenda godere dei benefici di detta legge. L'interessato deve applicare, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione, del Tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto e del numero della trascrizione. La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.

Chi lo può richiedere

Chiunque ne abbia interesse.

Dove si richiede

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

La trascrizione del contratto va richiesta depositando presso la Cancelleria i seguenti atti:

- 2 note di trascrizione in bollo da € 16,00;
- 2 certificati di origine in bollo da € 16,00;

 2 copie notarili dei contratti con gli estremi della registrazione.

Nel caso che il contratto comprenda più di un macchinario aggiungere, per ciascun macchinario:

- 2 note di trascrizione in bollo da € 16,00;
- 2 certificati di origine in bollo da € 16,00.

Quanto costa

- n. 2 marche da bollo da € 16,00;
- n.1 marca da bollo da 3,84 per ogni copia che si ritira.

Tempo necessario

10 giorni circa.

MATRIMONIO-DISPENSE DAGLI IMPEDIMENTI, AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Cos'è?

Il servizio soddisfa l'esigenza di ottenere la semplificazione di alcune procedure necessarie per contrarre matrimonio.

Chi lo può richiedere

Nubendi o chiunque ne abbia interesse.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano Terra).

Cosa occorre

 Nota di iscrizione a ruolo e ricorso (modulo 2-2a-2b-2c) reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Quanto costa

- Contributo unificato € 98,00;
- N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.

Tempo necessario

20 giorni circa.

NOMINA DELL' UFFICIALE CHE PROCEDE ALL' INVENTARIO NELLE SUCCESSIONI

Cos'è?

E' l' inventario dei beni del defunto eseguito dal Cancelliere nominato dal Tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal Tribunale.

Chi lo può richiedere

L' esecutore testamentario o gli aventi diritto alla successione.

Dove si richiede

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- <u>nota di iscrizione a ruolo</u> reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
- certificato di morte:
- copia dell' atto di accettazione con beneficio d'inventario, qualora vi siano minori, interdetti o inabilitati.

Quanto costa

- contributo unificato pari ad € 98,00 (esente da contributo nel caso di minori, interdetti o inabilitati);
- N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.

Tempo necessario

1 settimana.

OPPOSIZIONE ALLA RIMOZIONE DEI SIGILLI SU BENI EREDITARI

Cos'è?

Nel caso vi sia una contestazione sull'eredità, o anche solo per preservare i beni del defunto può essere richiesta e/o disposta l'apposizione dei sigilli sui beni ereditari. Chiunque abbia interesse, può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al Giudice, il quale provvede con ordinanza non impugnabile. Una volta rimossi i sigilli l'ufficiale può procedere all' inventario. La rimozione è eseguita dal Cancellerie del Tribunale nei casi in cui non è necessario procedere all'inventario.

Chi lo può richiedere

Chiunque ne abbia interesse.

Dove si richiede

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- <u>nota di iscrizione a ruolo</u> reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
- Certificato di morte in carta libera.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risultino gli eredi chiamati alla successione;
- copia conforme del testamento (se esistente) in bollo.

Quanto costa

- contributo unificato pari ad € 98,00.
- N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.

Tempo necessario

Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabile secondi i casi.

RENDICONTO DELLO STATO PATRIMONIALE DELL' AMMINISTRATO/TUTELATO

Cos'è?

L'amministratore di sostegno/tutore deve redigere obbligatoriamente, con cadenza periodica i seguenti documenti:

Relazione riepilogativa:

- sulle condizioni di vita del personale e sociale del beneficiario;
- sulla gestione dell'amministratore/tutore del patrimonio del beneficiario.

Rendiconto periodico.

La Relazione riepilogativa deve riassumere gli avvenimenti intercorsi nell'anno sia dal punto di vista economico: le scelte fatte, come gestire il beneficiario (prelievo 1 volta la settimana di 100/500 euro) sia come condizioni di vita personale/sociale (inserimento o cambiamento di struttura, decesso del coniuge, interventi chirurgici subiti).

Il Rendiconto Periodico è un documento contabile nel quale vengono illustrate le entrate e le uscite monetarie riguardanti il beneficiario dell'amministratore di sostegno e il tutelato avvenute nel corso del periodo di riferimento.

Il Giudice Tutelare esaminando la relazione riepilogativa e il rendiconto annuale, si potrà rendere conto della gestione/operato dell'amministratore di sostegno e del tutore: in alcuni casi se ritiene lo potrà convocare per ottenere dei chiarimenti e in casi estremi

disporrà la sua sostituzione. Rendiconto e relazione devono riguardare l'intero anno solare, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Chi lo deve presentare

L' amministratore di sostegno/tutore.

Dove si presenta

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

 rendiconto compilato (modulo 06) reperibile sul sito internet del Tribunale e presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Quanto costa

Sono presenti costi, relativamente alle copie conformi che si richiederanno.

RIABILITAZIONE A SEGUITO DI PROTESTO DI ASSEGNO O TITOLO BANCARIO

Cos'è?

La persona che ha subito protesti può chiedere la riabilitazione presso il Tribunale competente territorialmente (in relazione al luogo del protesto-sede della Camera di Commercio). L'istanza va depositata trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto sollevato.

Chi lo può richiedere

L'interessato.

Dove si richiede

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- Nota di iscrizione a ruolo e ricorso (modulo 09) reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione;
- il/i titolo/i in originale con verbale/i di protesto;
- dichiarazione del/dei creditore/i a carattere liberatorio di avvenuto pagamento in originale, con firma autentica perché documento da presentare ad un Ufficio Giudiziario [articolo 4 comma d) Legge 31 Dicembre 1966 n.675];
- Visura a livello nazionale in originale attestante che nell'anno successivo dalla data della pubblicazione dell'ultimo protesto, non sono stati levati altri protesti;

Gli ultimi 2 documenti sono rilasciati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola.

Quanto costa

- contributo unificato pari ad € 98,00
- N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica;
- n.1 marca da bollo da € 11,54 per copia autentica.

Tempo necessario

20 giorni circa.

RICHIESTA DI ESECUTIVITA' DEL LODO ARBITRALE

Cos'è?

E' la procedura necessaria per eseguire un lodo arbitrale.

Chi lo può richiedere

La parte del giudizio arbitrale che intende far eseguire il lodo.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano Terra).

Cosa occorre

- Verbale di deposito davanti al Cancelliere;
- Originale e copia del lodo in bollo;
- Contratto contenente la clausola compromissoria in originale o copia conforme;
- Atti (copia informe) relativi alle designazioni degli arbitri (se designati dal presidente del Tribunale, la copia del decreto) e comunicazione alle parti degli stessi (compresa la notifica del lodo reso) ex articolo 825 codice procedura civile l' comma.

Quanto costa

- Contributo unificato di € 98,00;
- N.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica;
- tassa di registrazione (variabile a seconda dell'importo), dopo la dichiarazione di esecutorietà del Giudice.

Tempo necessario:

Da 10 a 20 giorni circa.

RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE A COMPIERE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MINORE

Cos'è?

La richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione (a favore del minore inabilitato o interdetto).

Chi lo può richiedere

Chiunque vi abbia interesse.

Dove si richiede

Presso la Cancellaria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra).

Cosa occorre

- certificazione o copia dalla quale risulti la somma da riscuotere rilasciata dall' Ente o dalla Ditta che deve pagare;
- nota di iscrizione a ruolo e ricorso (modulo 07) reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- carta di identità del genitore o dei genitori che dovranno entrambi firmare la richiesta.

In caso di richiesta per autorizzare alla rinuncia dell'eredità, questa dovrà essere motivata (se per debiti lasciati dal defunto si richiede di allegare la documentazione).

Quanto costa

n.1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.

Tempo necessario

Da 20 a 30 giorni circa.

RINUNCIA ALL'EREDITA'

Cos'è?

E' la dichiarazione con cui un erede fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore del defunto potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, nè può essere limitata solo ad una parte dell'eredità. La rinuncia all'eredità da parte di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati) può essere fatta esclusivamente con l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Chi lo può richiedere

Lo/gli erede/i.

Dove si richiede

- Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano terra) nel luogo dove aveva l'ultimo domicilio il defunto;
- presso qualsiasi ufficio notarile a prescindere dal domicilio.

Cosa occorre

- certificato di morte del defunto;
- fotocopia di codice fiscale e documento del defunto;
- fotocopia di codice fiscale e documento d'identità valido del/i rinunziante/i;
- certificato di ultima residenza in vita (oppure autocertificazione);
- copia conforme della pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi della registrazione;
- in caso di rinuncia per conto di incapace o minore, copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare (modulo 03).

Quanto costa

- n. 2 marche da bollo da € 16,00 per atti giudiziari;
- n.1 marca da bollo da € 11,54 per diritti di cancelleria;
- versamento della tassa di registrazione presso Poste Italiane o presso uno sportello bancario di € 200,00 per ogni atto di rinuncia da effettuare lo stesso giorno della rinuncia, utilizzando il mod. F23 codice ente TTY causale RG codice tributo 109T.

Tempo necessario

A vista.

B) AREA CIVILE_ CONTENZIOSO CIVILE

ISCRIZIONE DI CAUSE CONTENZIOSE - SEPARAZIONE CONSENSUALE

Cos'è?

E' l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di non vivere più insieme e di dividersi legalmente concordando tra loro le condizioni che regolano la separazione.

Chi lo può richiedere

Entrambi i coniugi, non è obbligatoria l'assistenza di un legale.

Dove si richiede

Presso lo Sportello Unico Civile (piano terra)

Cosa occorre

- Nota di iscrizione a ruolo e ricorso per separazione consensuale in originale, firmato da entrambi i coniugi (modulo con figli minori) oppure modulo senza figli minori) reperibile sul sito internet del Tribunale e presso lo Sportello Unico Civile.
- Estratto dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
- certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi solo in presenza di figli minori o non autosufficienti economicamente (facoltativo).
- scheda Istat-sezione III (<u>modulo ISTAT</u>)

Quanto costa

Contributo unificato di € 43,00.

Tempo necessario per la definizione

Da 2 a 3 mesi.

ISCRIZIONE DI CAUSE CONTENZIOSE - DIVORZI CONGIUNTI

Cos'è?

E' l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di divedersi legalmente, dopo sei mesi in caso di separazione consensuale o dodici mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.

Chi lo può richiedere

Entrambi i coniugi con l'assistenza di un legale.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria Contenzioso Civile (II piano-palazzo vecchio)

Cosa occorre

- ricorso per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in originale, firmato da entrambi i coniugi;
- Copia integrale dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
- copia conforme omologa o sentenza di separazione;
- certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi (facoltativo);
- nota di accompagnamento per l'iscrizione a ruolo.

Quanto costa

Contributo unificato di € 43,00.

Tempo necessario per la definizione

3 mesi circa.

B) AREA CIVILE_ ESECUZIONI E FALLIMENTI

CERTIFICATI DI ASSENZA/PENDENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI

Cos'è

Il servizio si occupa di ricevere le richieste di certificato di assenza/pendenza delle procedure fallimentari, ovvero quel certificato attestante che, nei 5 anni precedenti, nei confronti di una società/ditta non sono state dichiarate procedure concorsuali.

Il servizio soddisfa l'esigenza di ottenere il documento che prova l'esistenza o l'inesistenza delle procedure fallimentare a carico di un soggetto.

Chi lo può richiedere

Chiunque ne abbia interesse (in generale chi chiede un mutuo, la pubblica amministrazione per le gare d'appalto, i legali rappresentanti di società in proprio o non in proprio purché, in quest'ultimo caso, dimostrino un interesse al Giudice, enti pubblici, ditte private).

Dove si richiede

Presso lo Sportello Unico Civile oppure sul <u>sito internet del</u> Tribunale.

Cosa occorre

- -Documento d'identità in corso di validità
- -richiesta di certificato scaricabile dal sito internet del Tribunale.
- -Visura Camerale della società (aggiornata massimo 15 giorni)
- -delega originale
- -copia del documento di identità del delegante e del delegato.

Quanto costa

2 marche da bollo da € 16,00

1 marca da bollo da € 3,84 per i diritti di cancelleria.

Tempo necessario

Entro 3 giorni dalla richiesta

CERTIFICATI DI PENDENZA O NON PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILI

Cos'è

Il servizio si occupa di ricevere le richieste dei certificati di pendenza o di non pendenza di procedure esecutive immobiliari al fine di verificare la sussistenza o meno di procedure esecutive nei confronti di soggetti o società.

Il servizio è finalizzato all' ottenimento del certificato di pendenza o non pendenza delle esecuzioni immobiliari attestante che nei confronti di un soggetto sono e/o non sono pendenti procedure esecutive immobiliari.

Chi lo può richiedere

Il cittadino

Dove si richiede

Presso lo Sportello Unico Civile oppure sul <u>sito internet del</u> Tribunale.

Cosa occorre

- Documento d'identità in corso di validità
- Richiesta di certificato scaricabile dal sito internet del Tribunale.

Quanto costa

- 2 marche da bollo da € 16.00
- 1 marca da bollo da € 3,84 per i diritti di cancelleria.

Tempo necessario

Entro 3 giorni dalla richiesta.

GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Cos'è

Si tratta di una procedura che riguarda la cancellazione dei debiti di tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure fallimentari, non avendo i requisiti previsti dalla correlata legge.

Può riguardare, quindi, persone fisiche, piccole imprese o società artigiane ovvero consumatori. In tal modo si scongiura il ricorso al mercato dell'usura, da un lato, e, d'altro canto, si evita che il soggetto sovra indebitato diventi vittima dei propri creditori; per contro, attraverso la procedura, lo stesso può ripartire da zero e riacquistare credibilità sociale.

Il servizio soddisfa l'esigenza di ottenere un provvedimento dell'autorità giudiziaria volto alla cancellazione dei debiti pregressi, attraverso il ricorso ad una delle seguenti tre procedure:

- -accordo del debitore, rivolto a soggetti che svolgono attività imprenditoriale ma che sono esclusi dalla legge fallimentare;
- -piano del consumatore, rivolto ai consumatori;
- -liquidazione dei beni, rivolta a tutti i soggetti che intendano vendere tutti i propri beni per onorare i propri debiti e soddisfare i propri creditori.

Chi lo può richiedere

Ciascun soggetto sovra indebitato ed escluso dalla legge fallimentare, che non si trovi nelle condizioni ostative all'accesso previste dalla legge.

Cosa devo fare per

La procedura si compone di due fasi; il soggetto interessato, a seconda della fase, deve ricorrere alla cancelleria di riferimento. La prima fase, che interessa la cancelleria della Volontaria Giurisdizione, concerne la nomina dell'organismo di composizione della crisi (OCC), che validerà la proposta del soggetto sovra indebitato. La seconda fase, che interessa la cancelleria

fallimentare, concerne la presentazione di tutti i documenti necessari all' ottenimento del provvedimento del Giudice.

Cosa occorre

Richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi.

Come funziona

Il soggetto sovra indebitato deve presentare alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale della città in cui risiede la richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi (OCC). Appreso il nominativo dell'organismo nominato dal Tribunale, attraverso la comunicazione della cancelleria di Volontaria Giurisdizione ai recapiti indicati nella richiesta, il soggetto si rivolgerà all' OCC per illustrare la propria situazione debitoria ed ottenere da questo la validazione, ovvero una relazione illustrativa che servirà per il proseguo.

Successivamente, il soggetto sovra indebitato si recherà alla cancelleria fallimentare del Tribunale della città in cui risiede per presentare la propria proposta validata dall' OCC attraverso la predetta relazione. Ricevuta la documentazione, il Giudice Delegato fissa un'udienza, comunicata all' interessato ed all' OCC, alla quale questi ultimi possono partecipare. Il Giudice Delegato, all'esito dell'udienza e dell'esame della documentazione, dispone in merito. A questo punto il soggetto dovrà mettere in esecuzione il programma presentato.

Quanto costa

- Contributo unificato € 98,00 + € 27,00 per diritti di cancelleria (Fase Volontaria Giurisdizione)
- Contributo Unificato € 98,00 + € 27,00 per diritti di cancelleria (Fase Fallimentare)

ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Cos'è

Il servizio si occupa di ricevere le richieste di conversione del pignoramento finalizzate alla rateizzazione del debito chiedendo l'intervento del Giudice.

La richiesta di conversione deve essere depositata prima che il Giudice disponga la vendita o l'assegnazione del bene pignorato. Il servizio è finalizzato ad evitare gli effetti negativi del

pignoramento consentendo al debitore esecutato di sostituire l'oggetto del pignoramento costituito da un bene immobile con una somma di denaro. Tale servizio soddisfa l'esigenza di ottenere una rateizzazione del debito da parte del soggetto debitore.

Chi lo può richiedere

Il debitore, qualsiasi privato cittadino che ha un pignoramento.

Dove si richiede

Presso lo Sportello Unico Civile

Cosa occorre

- Deve essere iniziata un'esecuzione immobiliare da parte di un creditore.
- deposito di assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale di Verbania-Cancelleria esecuzioni immobiliari pari a 1/5 dell'importo del debito complessivo
- Istanza di conversione
- elezione di domicilio

Quanto costa

1 marca da bollo da € 16,00.

VENDITE GIUDIZIARIE DI BENI IMMOBILI

Cos'è

La vendita forzata di immobili ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Viene disposta dal Giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante. Le vendite si svolgono senza incanto.

Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite.

L'avviso di vendita integrale e la relazione dell'esperto, disponibili sul sito internet <u>www.astetelematiche.it</u> forniscono informazioni dettagliate sull'immobile, corredate da fotografie.

E' possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode incarico nell'avviso o con il curatore fallimentare.

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.

Chi lo può richiedere

Nell' espropriazione forzata la vendita può essere disposta su istanza del creditore procedente o di creditori muniti di titolo esecutivo.

B) AREA CIVILE_UFFICIO COPIE

UFFICIO COPIE

Cos'è

Il servizio riceve la richiesta presentata dalle parti processuali, dai terzi che vi abbiano un interesse concreto, e dai rispettivi difensori, limitatamente al rilascio di copie con formula esecutiva, di estrarre copia degli atti processuali.

A cosa serve

Il servizio soddisfa l'esigenza di consentire ai soggetti che ne fanno richiesta di estrarre copie.

Chi?

Le parti processuali (difensori, parti civili) e i terzi interessati.

Cosa devo fare per

- -Occorre che sia pendente un procedimento civile
- -occorre avere un interesse ad estrarre copia degli atti.

E' necessario avere documento di identità in corso di validità.

Cosa occorre

<u>Istanza richiesta copie</u> (vedere tabella diritti di copia a pag. 88)

Come funziona

Il richiedente presenta l'istanza presso lo Sportello Unico Civile. L'istanza presentata da parti terze deve ricevere l'autorizzazione del Giudice.

Dove

Allo Sportello Unico Civile per presentazione istanza e all'ufficio copie per il ritiro.

C) AREA PENALE

IMPUGNAZIONI DI SENTENZE DIBATTIMENTALI E DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI IN SEDE E FUORI SEDE

Cos'è

L'impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari/Giudice dell'udienza preliminare o dal Giudice del dibattimento è un atto che va presentato agli organi competenti entro i termini prescritti dalla legge (articolo 585 codice procedura penale) a pena di inammissibilità.

Chi lo può richiedere

L'atto di impugnazione è presentato dagli interessati (articoli 570-577 codice procedura penale) personalmente ovvero a mezzo di incaricato.

Dove si richiede

La richiesta deve essere effettuata

- depositandola presso lo Sportello Unico Penale;
- depositandola nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui le parti o i difensori si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento;
- depositandola davanti ad un agente consolare all'estero;
- trasmettendo l'atto con raccomandata alla cancelleria del Giudice che ha emesso provvedimento;
- presentandola al Direttore dell' Istituto di pena in cui è ristretto, se l'interessato è detenuto.

Cosa occorre

Atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso, il giudice che lo ha emesso. Nello stesso atto sono enunciati:

- i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- le richieste:
- i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

La parte dovrà depositare, oltre all'atto originale di cui sopra, cinque copie dello stesso in caso di appello, otto copie nel caso di ricorso per cassazione.

In ogni caso dovrà depositare un numero ulteriore di tre copie per ogni parte privata, presente nel processo.

La parte privata che deposita personalmente l'atto deve essere munita di documento di riconoscimento.

In caso di spedizione dell'atto di impugnazione, se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona a ciò autorizzata o dal difensore.

Quanto costa

Non sono presenti costi.

Tempo necessario

1-2 mesi circa salvo diversi termini dovuti alla complessità del singolo processo.

Per il rilascio del certificato di avvenuto deposito occorrono € 3,84 di diritti.

ISTANZE PER L'AUTORIZZAZIONE A COLLOQUI E/O NULLA OSTA VARI PER DETENUTI

Cos'è

Rilascio di autorizzazione a colloqui e/o nulla osta vari da parte del Giudice procedente alla parte interessata in regime di detenzione in carcere (articolo 18, legge 354/1975 e articolo 37 Decreto del presidente della Repubblica 230/2000).

Chi lo può richiedere

Parte interessata (es. familiari e/o conviventi del soggetto detenuto) o difensore della stessa; detenuto stesso, a mezzo comunicazione (es. fax) proveniente dall' istituto penitenziario ove è ristretto.

Dove si richiede

La richiesta di nulla-osta deve essere presentata:

- alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari se il procedimento è nella fase della indagini preliminari;
- alla cancelleria del Giudice del Dibattimento primo grado, sino all'invio del fascicolo processuale al giudice dell'impugnazione della Corte di Appello e, comunque, se il procedimento pende innanzi alla Corte di Cassazione per l'interposto ricorso;
- alla cancelleria del Giudice del Dibattimento sino alla data della pronuncia della sentenza; dopo la data di pronuncia della sentenza, al Direttore del carcere ove l'interessato è ristretto.

Cosa Occorre

La domanda di colloquio (<u>modulo istanza permessi colloqui</u>) reperibile sul sito internet del Tribunale e presso la Cancelleria, sottoscritta da chi la presenta in presenza del funzionario addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, va corredata dal certificato di stato di famiglia dell'interessato.

Quanto costa

Non sono presenti costi

Tempo necessario

Immediatamente, al massimo entro le 24 ore dalla richiesta.



OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE

Cos'è

L'opposizione è una sorta di impugnazione del decreto penale di condanna che va presentata agli organi competenti entro e non oltre quindici giorni dalla notificazione del decreto.

Chi lo può richiedere

L'opposizione è richiesta dall'imputato e/o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ed è presentata personalmente ovvero a mezzo del difensore eventualmente nominato.

Dove si richiede

L'opposizione a decreto penale va presentata:

- nell'ufficio Decreti Penali;
- nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l'opponente o il suo difensore, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento.

Cosa occorre

Nell'opposizione a Decreto penale occorre indicare:

- gli estremi del decreto penale di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso;
- le richieste (giudizio immediato o giudizio abbreviato o patteggiamento), oblazione;
- Si veda anche <u>modulo richiesta di sostituzione pena</u> <u>detentiva</u> ai sensi degli artt. 186 comma 9bis/187 c.8 bis D.Lvo 285/92.

Ove non abbia provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.

La parte privata che deposita personalmente l'atto deve essere munita di documento di riconoscimento.

Quanto costa

Non sono presenti costi

Tempo necessario

Da 2 a 3 mesi.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Cos'è

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.

L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali comunque connesse (salvo nella fase dell'esecuzione).

La disciplina del patrocino si applica quindi anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore.

Il beneficio non è concesso:

- nei procedimenti penali per evasione di imposte;
- nei processi penali per associazione di tipo mafioso;
- nei procedimenti penali per droga nella ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 e 74 comma 1;

Chi lo può richiedere

Possono richiedere il patrocino a carico dello Stato:

- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- gli stranieri non appartenenti all' Unione Europea possono avanzare riserva di presentazione dell' istanza. Questa dovrà essere depositata nei venti giorni successivi, con allegata copia della raccomandata A:R. inviata all' Autorità Consolare di appartenenza con la quale si richiede il rilascio di certificazione attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, nonché della prova della avvenuta spedizione;

- l'indagato, l'imputato, il condannato; l'offeso dal reato, e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile; il responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda;
- chi, offeso dal reato o danneggiato, intenda esercitare azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato;
- la parte offesa dai reati di violenza sessuale (609-bis, 609quater, 609-octies) può essere ammessa al patrocinio anche se supera i limiti di reddito.

Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel Processo Penale è di € 11.528,41.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante. Contestualmente, il limite di reddito viene elevato di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi.

Dove si richiede

La richiesta deve essere indirizzata al Giudice competente presso cui pende il procedimento penale e depositata presso lo Sportello Unico Penale.

Cosa occorre

La domanda (<u>modulo istanza ammissione al gratuito patrocino</u>) reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria penale può essere depositata:

- dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);
- personalmente
- inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente;

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- l'autocertificazione di non aver riportate condanne per i predetti delitti oppure il certificato del casellario giudiziale;
- il nome del difensore (il beneficiario scelto nell'albo speciale degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato, tenuto presso il Consiglio dell' Ordine).

Se il richiedente è straniero (i.e. extracomunitario), essendo i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).

Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

Quanto costa

Non sono presenti costi.

Tempo necessario

Non ci sono termini per l'ammissione ma i tempi per la decisione sull'istanza sono indicativamente di circa 10 giorni.

Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data del deposito in Cancelleria.

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il Giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

- può dichiarare l'istanza inammissibile
- può accogliere l'istanza
- può respingere l'istanza.

RICHIESTE AL GIUDICE DI ESECUZIONE (EX ARTICOLO 665 CODICE DI PROCEDURA PENALE E SEGUENTI)

Cos'è

Sono le richieste che le parti processuali o i loro difensori fanno nei casi in cui il provvedimento (sentenza o decreto penale) siano divenuti irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione è chiamato a decidere tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione (estinzione del reato, indulto, amnistia, continuazione tra i reati, ecc.).

Chi lo può richiedere

La persona condannata o i difensori, nei termini previsti dalla legge

Dove si deposita

Presso lo Sportello Unico Penale.

Cosa occorre

Istanza scritta redatta in carta semplice.

Quanto costa

Non sono presenti costi

Tempo necessario

3 mesi.

RILASCIO CERTIFICAZIONI DI PRESENZA A PARTI PROCESSUALI, A TESTIMONI E A SOGGETTI INTERVENUTI A QUALUNQUE TITOLO NEL PROCESSO

Cos'è

E' un'attestazione comprovante la partecipazione di un soggetto all'udienza.

Chi lo può richiedere

Le parti processuali, i testimoni, i periti.

Dove si richiede

Al Cancelliere addetto a prestare assistenza al Magistrato in udienza o alla Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il procedimento.

Cosa occorre

- L'atto di citazione a comparire
- Richiesta verbale di rilascio del certificato.

Quanto costa

Non sono presenti costi.

Tempo necessario

Il rilascio dei certificati è contestuale alla richiesta.

RILASCIO CERTIFICATO PENE E SPESE

Cos'è

L'Ufficio Recupero Crediti rilascia, a seguito di apposita istanza, il certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia/pene pecuniarie ad uso riabilitazione, ad uso richiesta rilascio di passaporto, ad uso rilascio porto d'armi, ecc..

Chi lo può richiedere

Chiunque ne abbia necessità

Dove si richiede

Presso l'Ufficio Recupero Crediti, deputato a recuperare i crediti sorti a seguito del processo penale.

Cosa occorre

La domanda va redatta e sottoscritta dall'interessato su apposito stampato fornito dall'ufficio, indicando gli estremi del provvedimento di condanna.

La domanda è scaricabile dal sito internet del Tribunale di Verbania (<u>modello di domanda richiesta certificato avvenuto pagamento</u> spesa-pene)

Quanto costa

- 1 marca da bollo € 3,84;
- 2 marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza ed una per il certificato)

Tempo necessario

Entro 3-4 giorni.

RILASCIO CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO

Cos'è

E' il rilascio di un documento che certifica:

- lo stato del procedimento;
- l'attestazione dell'avvenuto deposito di un atto in cancelleria.

Chi lo può richiedere

L'interessato o il suo difensore, la Pubblica Amministrazione quando trattasi di procedimenti in cui questa è parte o quando trattasi di procedimento in cui sia imputato un pubblico dipendente.

Dove si richiede

Nella Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il procedimento (Pubblico Ministero e Giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini-Cancelleria dibattimentale del Tribunale o della Corte di Appello, per le fasi successive).

Cosa occorre

Istanza scritta che può essere depositata personalmente dalla parte che la sottoscrive in presenza del funzionario addetto previa esibizione di un documento di riconoscimento; l'istanza può essere altresì depositata dal difensore costituito o munito di mandato.

Quanto costa

Il rilascio di certificazione a richiesta di privati avviene previo il pagamento del diritto di certificato, con marche da bollo ordinarie del valore corrispettivo previsto 3,84.

Tempo necessario

Nel giro di un paio di giorni al massimo.

RILASCIO COPIE ATTI PROCESSUALI E PROVVEDIMENTI VARI DEI MAGISTRATI (SENTENZE, DECRETI PENALI, ARCHIVIAZIONI, ECC.)

Cos'è

E' la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario.

Le copie possono essere:

- semplici (vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto);
- autentiche (sono munite della certificazione di conformità all'originale;
- in forma esecutiva (se si tratta di titoli esecutivi per legge e dei quali si chiede l'esecutorietà)

Chi lo può richiedere

Le parti e i loto difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.

Dove si richiede

Presso lo Sportello Unico Penale (per tutto ad accezione dei decreti penali).

Cosa occorre

Modulo di richiesta copie reperibile sul sito internet del Tribunale e presso lo Sportello Unico Penale.

Quanto costa

I soli diritti di copia (vedere tabella diritti di copia a pag. 88)

Tempo necessario

5 giorni senza urgenza

1 giorno con urgenza.

D) DIRITTI DI COPIA E CONTRIBUTI UNIFICATI

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

	C.U.	Spese notifica
Valore fino a € 1100	€ 43	€ 27
Valore da € 1101 a € 5200	€ 98	€ 27
Valore da € 5201 a € 26000	€ 237	€ 27
Valore da € 26001 a € 52000	€ 518	€ 27
Valore da € 52001 a € 260000	€ 759	€ 27
Valore da € 260001 a € 520000	€ 1.214	€ 27
Valore superiore a € 520000	€ 1.686	€ 27

	C.U.	Spese notifica
Processi civili ordinari	€ 518	€ 27

	C.U.	Spese notifica
Si considerano di valore superiore a € 520.000	€ 1.686	€ 27

TABELLA DIRITTI DI COPIA

D.M. 7 maggio 2015 G.U. n.149 del 30/06/2015 in vigore dal 15 luglio 2015.Diritto di certificazione € 3,84

SUPPORTO CARTACEO

Nr. Pagine	Libere senza urgenza	Libere con urgenza	Autentiche senza urgenze	Autentiche con urgenza
da 1a 4	€ 1,44	€ 4,32	€ 11,54	€ 34,62
da 5 a 10	€ 2,88	€ 8,64	€ 13,48	€ 40,44
da 11 a 20	€ 5,76	€ 17,28	€ 15,38	€ 46,14
da 21 a 50	€ 11,54	€ 34,62	€ 19,24	€ 57,72
da 51 a 100	€ 23,07	€ 69,21	€ 28,85	€ 86,55
oltre 100	€ 23,07 + € 9,62 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	€ 69,21 + € 28,86 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	€ 28,85 + € 11,54 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	€ 86,55 + € 34,62 ogni ulteriori 100 o frazione di 100

SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO

CASSETTA FONOGRAFICA (durata)	
< = 60 min	€ 3,84
< = 90 min.	€ 5,76
CASSETTA VIDEOGRAFICA (durata)	
< = 120 min.	€ 6,41
< = 180 min.	€ 7,69
< = 240 min.	€ 9,62
Dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,50
Compact disc	€ 320,48

Per gli atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario quando consentono di calcolare le pagine memorizzate:

Nr. Pagine	Libere	Autentiche
da 1a 4	€ 0,96	€ 7,69
da 5 a 10	€ 1,92	€ 8,98
da 11 a 20	€ 3,84	€ 10,25
da 21 a 50	€ 7,69	€ 12,82
da 51 a 100	€ 15,38	€ 19,23
	€ 15,38 + € 6,41 ogni	€ 19,23 + € 7,69 ogni
oltre 100	ulteriori 100 o frazione di	ulteriori 100 o frazione di
	100	100

6. LA QUALITA'

6.1 La politica della qualità

La politica della qualità del Tribunale si ispira a 7 principi gestionali che vengono illustrati di seguito:

I. Attenzione alla qualità del processo di lavoro

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il "fare bene le cose giuste". Questo implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. Il Tribunale di Verbania ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell'esistenza dei vincoli strumentali è impegnato nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi per l'individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell'iter di completamento dei procedimenti.

II. Prevalenza dell'individuo

Il contributo individuale richiesto non è visto come un ordine da eseguire ma come un'azione da compiere in relazione ad una finalità generale (sempre riconducibile alla *mission* di servizio degli Uffici). Fare prevalere la funzione del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa permette di promuovere l'efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali e strategici. È un principio che fa leva sulle risorse umane che il Tribunale di Verbania promuove e sviluppa in percorsi professionali rigorosi e certi per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche dedicate all'erogazione dei pubblici servizi.

III. Promozione del lavoro di squadra

Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell'apporto individuale che viene rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutte le risorse umane coinvolte nei processi di servizio. Ciò implica un'intesa immediata e un gioco di

squadra che va oltre il coordinamento gerarchico e in cui tutti i soggetti svolgono le azioni a loro demandate in naturale sintonia, pur nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità assegnati a ciascuno. Fare prevalere la squadra significa lavorare meno e lavorare meglio, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).

IV. Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione

Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di "sicurezza" circa le modalità di comportamento e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente seguite e mantenute in una logica di costante aggiornamento miglioramento possono consentire alle strutture di conseguire con maggiore efficienza le loro finalità. Le procedure, da questo punto di vista, rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre presente il lavoro degli altri, così da conseguire la finalità comune.

V. Attenzione ai portatori di interesse

Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse (*stakeholder*) verso il Tribunale. Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la missione istituzionale stessa del Tribunale. A questo proposito il Tribunale di Verbania ha definito una "mappa" dei propri portatori di interesse e una strategia di gestione dei rapporti. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di attenzione nei confronti delle esigenze degli *stakeholder*.

VI. Cura della comunicazione

Comunicare significa "mettere in comune". Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti. Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario. È perciò necessario mettere in conto anche qualche piccola sbavatura che però può servire a dare la misura degli aggiustamenti da apportare e rappresenta il metodo per promuovere un miglioramento continuo della qualità.

VII. Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti

La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e degli errori. È una pratica che promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio.

7. GLOSSARIO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno è una figura istituita con la Legge numero 6 del 9 gennaio 2004, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di essere interdetto o inabilitato. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Possono diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

APPELLO

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal giudice dell'appello.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CAUTELARE

È l'attività svolta dal giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza prima della sua definizione.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI COGNIZIONE

È l'attività svolta dal giudice per accertare un diritto controverso attraverso un procedimento (processo).

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI ESECUZIONE

È l'attività svolta dal giudice per dare esecuzione ad un provvedimento o ad un altro titolo esecutivo (sentenza).

AUTORITA' PROCEDENTE

È il giudice davanti al quale pende il procedimento.

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)

È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede) dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono magistrati ordinari (eletti dalla magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in

materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).

CORTE COSTITUZIONALE

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per:

- giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione;
- giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni;
- giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi;
- giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica.

È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

CORTE D'APPELLO

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

CORTE DEI CONTI

È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) che svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della Pubblica Amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche).

CORTE DI ASSISE

È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (magistrato di Corte d'Appello), da un "giudice a latere" (magistrato di Tribunale) e da sei Giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.

CORTE DI CASSAZIONE

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel

pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

DECRETO INGIUNTIVO

È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione.

DIFESA D'UFFICIO

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le

spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.

GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. È tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

GIUDICE TUTELARE

Il giudice tutelare è un magistrato istituito presso ogni tribunale ordinario con il compito di soprintendere alle tutele e alle curatele. Al giudice sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali. Il Giudice tutelare sovrintende alla maggior parte

di quelle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.

GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico di primo grado è una nuova figura istituita con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il decreto del 1998 ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace. Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).

GIUDICI POPOLARI

I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il Dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al Dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

GIURISDIZIONE

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto

GRADO DI GIUDIZIO

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il

giudizio di primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

GRATUITO PATROCINIO

Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. È previsto per le cause civili, penali, amministrative, per il processo d'impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati personali. Il gratuito patrocinio per i procedimenti giudiziari trova la sua disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il Testo Unico in materia di spese dello Stato.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

IMPUTATO

Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene emessa nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L'attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini

preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale autore dell'illecito non può esser considerato imputato, ma solo persona sottoposta alle indagini (indagato).

INDAGATO

Si acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari.

MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato "togato" si indica il magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il magistrato onorario, invece, è il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice onorario di pace, giudice onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Sono misure introdotte nel 1975, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, a pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la libertà anticipata. Queste sono disposte dal Tribunale della sorveglianza.

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Normalmente l'ordinanza è volta a regolare lo svolgimento del processo e non ha valenza decisoria. Di norma deve essere brevemente motivata e può essere successivamente modificata o revocata dal giudice che l'ha emanata.

PARENTELA

La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente. Quindi (a titolo esemplificativo) sono:

- Parenti di primo grado [i figli e i genitori (linea retta)];
- Parenti di secondo grado [i fratelli e le sorelle; i nipoti e i nonni].

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

PATTEGGIAMENTO

Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero, l'appello non è ammesso.

PERSONA FISICA

La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica ed è titolare di diritti e doveri.

PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (cosiddette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente. La funzione principale del Pubblico Ministero è l'esercizio dell'azione penale: con l'avvio dell'azione penale il Pubblico Ministero avvia il processo penale. Il Pubblico Ministero vigila anche sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione svolge le funzioni del Pubblico Ministero presso l'organo supremo della giustizia; in base alla legge sull'ordinamento giudiziario interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte di Cassazione e redige requisitorie scritte nei casi previsti da specifiche norme. Con tale attività contribuisce, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che penale. Generalmente è l'atto

conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. È composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione

distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo l'abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che coinvolgono soggetti minorenni per procedimenti che riguardano reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutela ed assistenza. I giudici che compongono il collegio hanno competenza per tutti i procedimenti che riguardano: reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza.

TUTORE

Il tutore è nominato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del tutelato (minore che ha perso i genitori o di genitori ignoti, o interdetto, ovvero persona assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi). Il tutore ha la cura del tutelato, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni, ma non può rappresentarlo nel compimento degli atti c.d. personalissimi (fare testamento, sposarsi, riconoscere il figlio naturale...) che sono, pertanto, allo stesso preclusi. Rientrano in particolare tra i compiti del tutore provvedere all'amministrazione del patrimonio del tutelato e occuparsi del suo benessere psicofisico, promuovendo quanto più possibile il suo sviluppo. Ogni anno il tutore deve giudice tutelare rendiconto presentare al il relativo all'amministrazione del patrimonio del tutelato.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

È l'attività che viene esercitata dal giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc. In genere il giudice adotta questi provvedimenti con decreto emesso in Camera di Consiglio.

A cura del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Monica Lisotti